

# **COMUNE DI LASTEBASSE**

**PROVINCIA DI VICENZA**

---

## **REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Adottato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19.07.2002**

## **ART. 1**

### **(ambito di applicazione)**

1. Fatte salve speciali disposizioni di legge, i beni patrimoniali del comune, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita sono alienati con le norme del presente regolamento.
2. I beni immobili da alienare sono stimati da tecnici comunali o da tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale. Qualora i beni siano stimati da tecnici esterni al comune, la stima deve essere asseverata.

## **ART. 2**

### **(determinazione a contrarre)**

1. La determinazione che dispone la alienazione di beni immobili deve indicare specificatamente i beni da alienare, eventualmente ripartiti in lotti, il valore stimato dei beni stessi o dei singoli lotti.
2. In assenza di atti fondamentali di indirizzo, da parte del Consiglio, la deliberazione Consiliare che dispone l'alienazione dei beni immobili deve indicare specificatamente i beni da alienare, eventualmente ripartiti in lotti, il valore stimato dei beni stessi o dei singoli lotti.
3. I contratti di compravendita, permuta, transazione avente ad oggetto beni immobili sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa. i contratti di locazione e i comodati vengono, di norma, conclusi mediante scrittura privata.

## **ART. 3**

### **(pubblicità dei bandi)**

1. I beni sono di regola alienati per pubblici incanti sulla base del valore di stima. I bandi di gara sono pubblicati all'albo pretorio e affissi in numero adeguato in varie zone del Comune.
2. La determinazione a contrarre può stabilire di chiedere l'affissione negli albi di altri comuni e di altri enti.
3. Quando il valore del bene supera Euro 100.000,00 il bando di gara deve essere pubblicato sul B.U.R. Veneto.
4. Quando il valore del bene supera Euro 260.000,00 il bando di gara deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per estratto su almeno un quotidiano locale.

5. Quando il valore del bene supera Euro 1.000.000,00, il bando di gara deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per estratto su almeno un quotidiano locale nonché su almeno un quotidiano distribuito sull'intero territorio nazionale.

#### **ART. 4**

##### **(contenuto dei bandi di gara)**

1. I bandi di gara devono indicare:
  - a) il bene da alienare con i dati catastali;
  - b) il prezzo a base d'asta;
  - c) le modalità e i termini di pagamento del prezzo;
  - d) le modalità delle offerte e il metodo di aggiudicazione;
  - e) i vincoli e i contratti che gravano sul bene;
  - f) la cauzione che i concorrenti devono versare per partecipare alla gara;
  - g) il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà l'incanto e il termine entro cui devono pervenire le offerte quando l'asta si tiene mediante offerta per schede segrete.

#### **ART. 5**

##### **(diserzioni di gara)**

1. Quando un esperimento d'asta vada deserto, l'Amministrazione potrà indirne altri per lo stesso prezzo base oppure con prezzo base ridotto purchè la riduzione non ecceda il decimo del prezzo base della gara deserta.
2. In caso di diserzione l'Amministrazione può anche individuare, con adeguata motivazione, un diverso metodo di scelta del contraente.

#### **ART. 6**

##### **(deroghe al pubblico incanto)**

1. L'Amministrazione Comunale può fissare un metodo di scelta del contraente diverso dal pubblico incanto nei seguenti casi:
  - a) quando la legge lo consente;
  - b) quando lo scopo della alienazione non sia soltanto quello di ricavare il massimo prezzo, e il metodo prescelto appare il più idoneo a perseguire l'interesse pubblico;

- c) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione, è interessato all'acquisto del bene;
  - d) quando l'alienazione avviene a seguito di accordo transattivo a definizione di vertenza giudiziaria e il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa;
  - e) quando per la natura o l'ubicazione del bene vi sia un solo soggetto o solo alcuni soggetti cui l'acquisto può interessare;
  - f) quando il valore del bene è inferiore a Euro 5.000,00.
2. Quando l'Amministrazione Comunale sceglie di alienare il bene a licitazione o a trattativa privata, oppure mediante concorso riservato a particolari soggetti o a particolari categorie di soggetti, o comunque con modalità diverse dal pubblico incanto, la determina a contrarre deve indicare il metodo e i criteri di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base in relazione ai fini che l'Amministrazione intende perseguire.